

ALLEGATO "A"

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e portuale.

Rep. n. _____

Il giorno.....del mese di.....dell'anno....., nella Sede del Comune di Riccione, con la presente convenzione, tra i signori:

- .., nato a....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI RICCIONE (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.....del,
dichiarata immediatamente eseguibile;

- .., nato a....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CATTOLICA (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.....del,
dichiarata immediatamente eseguibile;

- .., nato a....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI MISANO ADRIATICO (codice fiscale:.....), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.....del,
....., dichiarata immediatamente eseguibile:

PREMESSO CHE:

- i comuni di Riccione, Cattolica e Misano Adriatico, come previsto dalla L.R. 9/02 e successive modificazioni, hanno ricevuto dalla Regione Emilia Romagna la delega piena delle funzioni amministrative inerenti il demanio marittimo e portuale;
- i su indicati comuni hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, avvalendosi dello strumento della "Convenzione" ex art. 30 del D.Lgs 267/00 e ss.mm., la funzione di cui all'oggetto;
- i sopra elencati enti hanno approvato lo schema di convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e portuale, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata, attraverso la costituzione di un Ufficio Unico/Comune, tra i Comuni di Riccione, Cattolica e Misano Adriatico, delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e portuale.
2. A titolo indicativo la presente gestione associata riguarda:
 - a) il rilascio di nulla osta, pareri, autorizzazioni e concessioni demaniali marittime sia sulla spiaggia sia in ambito portuale, ai sensi del vigente Codice della Navigazione;
 - b) la redazione di ordinanze balneari ed altre ordinanze e/o provvedimenti in materia di demanio marittimo e portuale;
 - c) autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli ed altre manifestazioni su area demaniale;
 - d) applicazione dei provvedimenti interdittivi conseguenti alle violazioni connesse nelle materie del demanio marittimo e portuale ed i relativi provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria e non pecuniaria;
 - e) nullaosta per l'esercizio del commercio sulle aree demaniali marittime e pulizia dell'arenile.
3. Il Comune di Riccione svolge il ruolo di Comune capofila della gestione associata.
4. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle dette funzioni ed attività è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
5. L'intestazione degli atti contiene la denominazione della gestione associata, della sede del Comune Capo fila e della eventuale articolazione territoriale di riferimento.

Art. 2 – Finalità

La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e portuale, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.

1. La presente gestione associata costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.

Art. 3- Principi

1. L'organizzazione in forma associata delle dette funzioni deve essere improntata ai seguenti principi: massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
 - rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
 - l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza delle dette funzioni, oggetto della presente convenzione;
 - l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;

- attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti;
- l'economicità, l'efficienza ed efficacia del servizio;
- il miglioramento e la distribuzione ottimale del servizio stesso sul territorio;
- la razionalizzazione dell'impiego del personale in relazione alle esigenze del territorio.

Art. 4 - Sede dell' Ufficio Unico/Comune e Articolazioni territoriali

1. La sede dell'Ufficio Unico/Comune viene individuata presso il Comune di Riccione, il quale opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.
2. Al fine di garantire il rapporto con la cittadinanza e con le singole Amministrazioni associate, verrà istituito un apposito sportello per il cittadino/utente, presso i Comuni di Cattolica e Misano A., dei quali verranno disciplinate le modalità di funzionamento in base ai principi di funzionalità, economicità e razionalizzazione delle risorse.
3. Detti sportelli, collegati tra loro e con la sede dell'Ufficio Unico/Comune, tramite rete telematica, saranno a disposizione dell'utente per informazioni, assistenza e richiesta di documentazione e deputate allo svolgimento di tutte quelle attività che si renderanno necessarie per esigenze tecniche ed organizzative.

Capo II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Art. 5 – Fasi attuative

- La gestione unificata delle funzioni di cui al precedente art. 1 si sviluppa attraverso un graduale percorso organizzativo ed attuativo.
- Nel rispetto dei criteri fissati dal presente atto, e dagli indirizzi dati dalla Conferenza dei Sindaci, le modalità operative per lo sviluppo dei servizi e delle attività da svolgere in forma unificata sono adottate mediante atti di gestione del Dirigente responsabile dell'Ufficio unico/Comune.
- L'efficacia della presente Convenzione è subordinata all'adozione dei necessari atti di modifica della macrostruttura aventi rilevanza organizzativa, da parte del Comune capofila.

Art. 6 - Regolamento di organizzazione e di funzionamento

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio Unico/Comune sono disciplinati da apposito regolamento, da approvarsi successivamente.
2. I tecnici nominati dalla conferenza dei Sindaci presenteranno un'articolata proposta di Regolamento, che dovrà, tra le altre cose, disciplinare:
 - l'organizzazione della struttura e degli uffici, nonché le modalità circa il loro funzionamento;
 - le modalità operative per lo svolgimento dei servizi;
 - le specifiche funzioni e competenze.
3. Il regolamento di cui al comma 1 sarà approvato entro il primo anno di gestione associata.
4. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento sarà applicato il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del Comune di Riccione, in quanto compatibile con la presente convenzione.

Art. 7 - Organizzazione e nomina del Dirigente responsabile dell' Ufficio Unico/Comune

1. Alla direzione dell'Ufficio Unico/Comune e delle sue eventuali articolazioni è preposto un Dirigente che opera sulla base dei principi contenuti nella presente convenzione e degli indirizzi forniti ai sensi dell'articolo 9.
2. Al Dirigente spettano tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge, le attività inerenti le funzioni di cui all'articolo 1 della presente convenzione con particolare riferimento a tutti i compiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267e ss.mm., secondo le direttive e gli indirizzi espressi dalla conferenza dei Sindaci.
3. Il Dirigente, per il funzionamento della presente gestione associata e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, si avvale di tutto il personale, nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati, secondo le modalità indicate negli articoli successivi.
4. Il conferimento dell'incarico di Dirigente e la relativa nomina sono attuati con decreto del Sindaco del Comune capofila d'intesa con l'organismo di cui all'articolo 9.

Art. 8 - Competenze del Dirigente. Attività di coordinamento tra gli enti associati

1. Al Dirigente responsabile dell'Ufficio Unico/Comune competono funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento delle funzioni associate.
2. Il Dirigente riveste altresì il ruolo di referente e coordinatore del personale addetto alle funzioni oggetto della presente convenzione di tutti i Comuni aderenti e ne organizza l'attività.
3. Gli enti convenzionati assicurano la massima collaborazione, fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività e funzioni di cui all'art. 1 della presente Convenzione e fornendo al Dirigente gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 9 - Attività di direzione e vigilanza

Il sistema direzionale dell'attività di gestione associata è così articolato:

1. La Conferenza dei Sindaci dei comuni associati elabora direttive ed indirizzi che dovranno essere attuati dal Dirigente ed ha il compito di verificare l'andamento della presente gestione associata.
2. Per lo svolgimento di tali compiti la Conferenza si riunisce periodicamente e decide a maggioranza dei suoi componenti.
3. Alla Conferenza dei Sindaci può prendere parte, ove invitato, il Dirigente al fine di formulare proposte programmatiche e tecnico-consultive sugli obiettivi da perseguire nello svolgimento del servizio associato.
4. Le funzioni di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione spettano alla Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione predisposta dal Dirigente e sono svolte con le cadenze previste nella relazione programmatica predisposta dalla Conferenza stessa.

Capo III

RAPPORTI TRA ENTI CONVENZIONATI

Art. 10 - Durata della convenzione

1. La durata della convenzione è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dalla sottoscrizione della medesima.
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, o prorogata con atto espresso.

Art. 11 - Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale

1. Ciascun Comune convenzionato può recedere dalla convenzione prima del termine previsto dall'articolo 10, comma 1.
2. La volontà di recedere è preannunciata alla Conferenza dei Sindaci e successivamente approvata con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi 30 giorni dalla sua comunicazione a tutti i Comuni convenzionati.
3. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante nei confronti degli altri Comuni convenzionati.
4. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate da tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture, eventualmente, messe in comune.

Art. 12 - Modifiche della convenzione

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi assunte da tutti gli enti convenzionati.
2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente approvate dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 13 - Rapporti finanziari e garanzie

1. I Comuni aderenti alla convenzione versano al comune capofila una quota necessaria per lo svolgimento associato delle dette funzioni/attività. Tale quota è definita dalla Conferenza dei Sindaci, con le modalità previste al successivo comma 4 del presente articolo.
2. La quota, ad eccezione delle spese di personale non dirigenziale già in servizio al momento della sottoscrizione della presente convenzione, che resteranno a carico dei Comuni titolari del rapporto di lavoro, è determinata in relazione:
 - al numero degli abitanti al 31.12.2015;
 - alla lunghezza del litorale di ciascun Comune;
 - al numero di concessioni demaniali marittime e portuali in capo a ciascun Comune secondo una percentuale di incidenza da definire in sede di Conferenza dei Sindaci.

3. Entro il 30 Settembre di ogni anno e, per il primo anno, entro trenta giorni dall'efficacia della convenzione, il Dirigente responsabile dell'Ufficio Unico/Comune comunica alla Conferenza dei Sindaci il fabbisogno delle risorse economiche sulla base dello schema di ripartizione dei costi di cui al comma precedente.

A tal fine, detto Dirigente presenta alla Conferenza dei Sindaci, in tempo utile per la formazione dei rispettivi bilanci di previsione, un piano economico di spesa per il funzionamento delle funzioni svolte in forma associata. Tale piano dovrà prevedere tramite specifici prospetti la dimostrazione del perseguimento di economie di scala nella gestione associata, nel rispetto degli iniziali costi dei comuni aderenti. Tale piano, prima di essere presentato alla Conferenza dei Sindaci, dovrà essere inviato a tutti i Comuni convenzionati per un preventivo esame di carattere tecnico organizzativo e

di compatibilità finanziaria. Entro 15 giorni dal ricevimento del Piano, la Giunta di ogni Comune si esprimerà in merito, presentando anche eventuali osservazioni, con apposita delibera corredata del parere di regolarità tecnica e contabile. Successivamente a tale periodo la conferenza dei Sindaci approverà o meno il piano tenendo conto delle osservazioni presentate. Se approvato, il conto economico del piano viene inviato alle Amministrazioni aderenti, le quali provvedono ad inserire nei rispettivi bilanci di previsione, previa verifica del permanere degli equilibri di bilancio, le entrate e le spese a ciascuna di esse attribuite.

4. Il Comune di Riccione, quale comune capofila, istituisce nel proprio bilancio e nel P.E.G. uno specifico centro di costo titolato "Demanio marittimo e portuale - associato", ove troveranno allocazione tutte le spese inerenti la presente convenzione.

5. Il Dirigente redige il P.E.G. degli enti convenzionati, contemplando tutte le spese ordinarie e straordinarie inerenti la gestione associata.

6. Qualora necessario, le spese di personale e le capacità assunzionali possono essere considerate in maniera cumulata tra gli enti coinvolti, ai sensi dell'art. 1 comma 450 lett. b) L. 190/2014.

7. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio sono gestiti secondo le modalità definite dalla Conferenza dei Sindaci, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

8. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza al comune capo-fila in rate almeno semestrali.

9. Il Dirigente redige entro il 30 settembre un apposito prospetto preventivo e, entro il 31 marzo, un rendiconto delle spese relative alla gestione associata.

Art. 14 - Beni e strutture

1. I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli Comuni e quelli eventualmente acquistati. Per l'esercizio della gestione associata vengono impiegate le attrezzature di proprietà dei singoli Comuni.

2. La custodia, la gestione delle attrezzature di proprietà sono a carico degli enti associati, che provvedono a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette.

3. Ulteriori beni destinati al servizio associato possono essere acquistati pro quota in comproprietà da tutti i Comuni partecipanti ovvero da un singolo Comune e conferiti alla gestione associata, secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei Sindaci.

4. I beni acquistati individualmente e successivamente alla stipula della convenzione per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente convenzione sono di proprietà dei comuni che li hanno acquistati e la proprietà prescinde dalla durata della convenzione o da eventuale recesso. Al termine della convenzione, od in caso di recesso o di scioglimento, per i beni indivisibili eventualmente acquistati congiuntamente deciderà la Conferenza dei Sindaci.

Art. 15 - Risorse umane

1. Il personale, attualmente addetto alle funzioni di cui all'art. 1, alle dipendenze dei comuni firmatari della convenzione, è distaccato nell'Ufficio Unico/Comune e svolgerà, per tutta la durata della presente convenzione, la propria attività lavorativa nell'Ufficio Unico/Comune e/o negli Sportelli territoriali.

2. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti organizzativi e di servizio che dovranno essere posti in essere nei confronti del personale, il rapporto di servizio (o "funzionale") è stabilito dalla presente

convenzione, mentre il rapporto di impiego resta disciplinato e regolamentato dalle rispettive amministrazioni di appartenenza nei quali sono organicamente inseriti.

3. I Comuni convenzionati presentano, al momento della sottoscrizione della presente, la seguente dotazione organica:

- Comune di Riccione:
- Comune di Cattolica:
- Comune di Misano A.:

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 17 - Disposizioni in materia di privacy

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.

2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Comando intercomunale per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Dirigente.

3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 18 - Norme finali

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI RICCIONE

IL SINDACO DEL COMUNE DI CATTOLICA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO